

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la seguente

**D E C I S I O N E**

sul ricorso N. 10075 del 2006, proposto dall'Ordine Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia,  
nonché dagli arch. Pietro Ranucci, Bruno Battelli e Salvatore  
Nicoletti, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Linetti  
e Giovanna Angela Dettori Masala, elettivamente domiciliati  
in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio  
dell'avvocato Giovanna Angela Dettori Masala;

**contro**

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro  
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  
Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via  
dei Portoghesi n. 12;

**nonché nei confronti**

- del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, non costituitosi nella presente  
fase del giudizio;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del  
Presidente *pro tempore*, e il Ministero della Università e della

ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti degli interventori in primo grado**

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Linetti e Giovanna Angela Dettori Masala, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Angela Dettori Masala;

- Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali ed ambientali (ASSURB), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Igor Janes e Paolo Saitta, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'avvocato Paolo Saitta;

- gli architetti Antonello Palmieri, Franco Mannarino, Silvio Luigi Riccobelli e Andrea Giunti, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Paparella, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mincio n. 2;

***per l'annullamento***

della sentenza n. 667 del 31 gennaio 2006 del TAR Lazio-Roma, sez. I, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare e dei terzi intervenienti;

Viste le memorie difensive di parte,

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del 4 marzo 2008 il cons. Anna Leoni;

Uditi, altresì, gli avv.ti G. Dettori Masala, P. Saitta e l'avvocato dello Stato Tortora;

### **FATTO**

1. Il Ministero della giustizia, con la nota del 3 novembre 2004, in risposta ad un quesito dell'Ordine odierno appellante, ha precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. n. 173 del 2002, chi aveva conseguito l'abilitazione professionale all'esito degli esami di Stato (svolto secondo l'ordinamento precedente al DPR n. 328 del 2001) poteva iscriversi ad uno o più settori della sezione A dell'Albo. Con la successiva nota del 22 marzo 2005, il Ministero ha specificato che è prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente alla sezione A del nuovo albo, mentre l'iscrizione agli altri settori è subordinata al superamento del relativo esame di Stato e che, d'altra parte, il DPR n. 328 del 2001 (che ha istituito la

figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore) non ha inciso sulle competenze degli architetti. Con l'ulteriore nota del 27 giugno 2005, il Ministero confermava tale posizione.

- 2.** Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per il Lazio), l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia ha impugnato innanzi al TAR del Lazio gli atti del Ministero riguardanti l'indicata interpretazione dell'art. 1, comma 2 bis, del D.L. n. 107 del 2002, convertito nella legge n. 173 del 2002, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere (ritenendo che non sussistesse per gli architetti in possesso di laurea ed abilitazione secondo il vecchio ordinamento alcun divieto di plurima iscrizione negli altri settori della Sezione A dell'Albo, diversi da quello denominato "Architettura", senza necessità di alcun nuovo esame di Stato, attesa la perdurante validità di quello sostenuto secondo il vecchio ordinamento).
- 3.** Nel corso del giudizio di primo grado, si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate, i privati controinteressati e l'Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali ed ambientali. Si costituivano, ad adiuvandum, gli Ordini degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Province di Pisa e di Brescia.

4. Il TAR, con la sentenza gravata, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, atteso il carattere non provvedimentale degli atti impugnati e, comunque, la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
5. Col gravame in esame, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo anzitutto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e la natura provvedimentale degli atti impugnati. Conseguentemente, esso ha riproposto le originarie censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
6. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
7. Si è, altresì, costituita per resistere l'Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali ed ambientali (ASSURB), eccependo pregiudizialmente la tardività del ricorso e la sua inammissibilità sia per acquiescenza, sia perché rivolto contro un atto meramente confermativo.
8. Si sono costituiti, altresì, *ad opponendum* l'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Brescia (intervenuto in primo grado) e

gli architetti Antonello Calmieri, Franco Mandarino, Silvio Luigi Riccobelli e Andrea Giunti.

9. L'appellante ha depositato una memoria difensiva, con cui ha illustrato le questioni controverse.
10. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di udienza del 4 marzo 2008 ed è stato trattenuto per la decisione.

### **DIRITTO**

1. Il ricorso in appello è infondato e va respinto.

Va, invero, rilevato che nella specie difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito (Cass. Sez. Un. 23 agosto 2000, n. 582) il proprio costante orientamento circa la giurisdizione del giudice ordinario (rilevata anche da questo Consiglio; Sez. IV, n. 978 del 2001; Sez. IV, n. 989 del 2001; Sez. IV, n. 2665 del 2001; Sez. VI, n. 7861 del 2003), quando si controverta sull'ambito di diritti soggettivi inerenti all'iscrizione all'albo professionale.

Pertanto, va confermata la statuizione con cui la sentenza gravata – nel constatare che la controversia riguarda le posizioni di diritto dei professionisti - ha rilevato l'insussistenza della giurisdizione amministrativa.

Ciò comporta l'irrilevanza delle ulteriori questioni, riguardanti la natura e gli effetti degli atti impugnati in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello n. 10075 del 2006, per le ragioni esposte in motivazione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Luigi	MARUOTTI	- Presidente f.f.
Giuseppe	ROMEIO	- Consigliere
Anna	LEONI	- Consigliere, est.
Bruno	MOLLICA	- Consigliere
Sergio	DE FELICE	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Anna Leoni

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

Rosario Carnabuci

**Depositata in Segreteria**

**06/06/2008**

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott . Giuseppe Testa